

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della professione di pedagogo).

1. L'esercizio della professione di pedagogo comprende:

a) l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di assistenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo e pedagogico rivolte alla persona, alle famiglie, al gruppo, agli organismi sociali ed alle comunità;

b) le attività di consulenza tecnico-scientifica sugli indirizzi e le modalità gestionali proprie del settore socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo e culturale;

c) le attività di orientamento scolastico e professionale;

d) le attività di assistenza educativa e di consulenza psicopedagogica alle famiglie e alle istituzioni, soprattutto in relazione ai problemi familiari, all'educazione dei figli, a stati di abbandono, adozione, tutela e affidamento di minori;

e) le attività di progettazione, coordinamento e direzione di progetti di formazione, aggiornamento e di riqualificazione professionale nell'ambito dei settori socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo, culturale ed aziendale;

f) la formulazione di progetti che abbiano considerazione della varietà dell'uomo, ed in particolare, degli handicappati, dei disabili, dei tossicodipendenti, dei minori ed emarginati sociali;

g) le attività di progettazione e coordinamento metodologico e didattico in ambito educativo, rieducativo e scolastico;

h) le attività di progettazione, sperimentazione, ricerca, didattica, formazione e verifica nello specifico ambito professionale.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione di pedagogo).

1. Per esercitare la professione di pedagogo è necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia dopo avere superato un apposito esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 3.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 i laureati in pedagogia e in scienze dell'educazione.

Art. 3.

(Istituzione dell'albo professionale dei pedagogisti).

1. E' istituito l'albo professionale dei pedagogisti.
2. Agli iscritti all'albo professionale dei pedagogisti si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 4.

(Istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti).

1. Il Ministro di grazia e giustizia emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate le condizioni per l'ammissione all'ordine da parte degli interessati, l'ordinamento interno dell'ordine e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.
3. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei pedagogisti.

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti).

1. Per essere iscritti all'albo professionale dei pedagogisti è necessario:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale viga in materia la condizione di reciprocità;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione;
 - c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 6.

(Norme transitorie).

1. Accedono all'albo professionale di diritto tutti i soci riconosciuti dall'albo nazionale provvisorio istituito dall'ANPE, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2.